



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 433 DEL 16/05/2024

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN TEMA DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELL'ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA ROBERTA LABANCA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data sopraindicata l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore
S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Alessandra Getti

Vista la legittimità del presente atto.

Il Direttore
S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Alessandra Getti



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la D.G.R. n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana";
- la deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20/10/2022 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa";
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2024, con la quale è stato disposto l'insediamento del Direttore Generale dell'ASST Melegnano e della Martesana, Dott.ssa Roberta Labanca, nominata con D.G.R. n. XII/1633 del 21/12/2023, con decorrenza dal 01/01/2024;

PREMESSO che il Direttore proponente attesta la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione dello stesso, come specificatamente di seguito argomentato;

PREMESSO che l'istituto della cessione dei crediti consiste essenzialmente in un contratto con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito; il debitore (ceduto), quindi, per effetto della cessione, è tenuto ad eseguire la prestazione originaria nei confronti del cessionario, salve ulteriori specificazioni previste dal codice civile (cfr. artt. 1260 e ss.);

RILEVATO che nell'ordinamento giuridico vige il principio generale della libera cedibilità del credito, la cui *ratio* è riconducibile alla libertà delle transazioni commerciali, a garanzia della circolazione dei flussi finanziari;

PRECISATO che, tuttavia, la cessione dei crediti trova la propria disciplina non in un testo unitario, ma in molteplici e differenti fonti normative, quali, fra le altre:

- Codice civile, artt. 1260 e seguenti;
- Legge del 20 marzo 1865 n. 2248 "*Per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia*", All. E;
- R.D. n. 2240 del 18.11.1923 recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*";
- Legge 30 aprile 1999 n. 130 "*Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti*";
- Legge del 21 febbraio 1991 n. 52 "*Disciplina delle cessioni dei crediti di impresa*";
- Decreto del 18.01.2008 n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "*Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
- D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

DATO ATTO che le fonti sopra citate individuano fattispecie differenti di cessioni di credito – ognuna con caratteristiche e requisiti propri – distinguendo, per altro, i casi in cui il debitore ceduto sia un soggetto privato o una Pubblica Amministrazione;



EVIDENZIATO che la regolare notifica di un contratto di cessione di credito fra creditore originario, cd. cedente (generalmente un fornitore dell'Azienda), e un terzo, cd. cessionario (generalmente un Istituto di credito), comporta conseguenze rilevanti in tema di corretto adempimento delle prestazioni contrattuali in capo all'ASST ceduta;

RITENUTO, quindi, indispensabile redigere un Regolamento aziendale che disciplini il corretto agire degli Uffici coinvolti nelle differenti ipotesi di cessione dei crediti notificate all'Azienda;

PRESO ATTO del Regolamento redatto dalla S.C. Affari Generali e Legali, unitamente alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, il quale si compone di:

- una sezione dedicata all'inquadramento giuridico della disciplina;
- una sezione dedicata alla descrizione delle attività che gli Uffici coinvolti sono tenuti a porre in essere in seguito alla notifica di una cessione di credito all'Azienda;

RITENUTO, quindi, di adottare il suddetto "*Regolamento aziendale in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti dell'ASST Melegnano e della Martesana*", allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa;

VERIFICATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale;

ACQUISITA l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali tramite firma apposta alla stessa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente richiamati:

1. di dare atto che l'istituto della cessione dei crediti consiste essenzialmente in un contratto con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito; il debitore (ceduto), quindi, per effetto della cessione, è tenuto ad eseguire la prestazione originaria nei confronti del cessionario, salve ulteriori specificazioni previste dal codice civile (cfr. artt. 1260 e ss.);
2. di dare atto che l'istituto della cessione dei crediti trova la propria disciplina non in un testo unitario, ma in molteplici e differenti fonti normative, le quali individuano fattispecie differenti di cessioni di credito – ognuna con caratteristiche e requisiti propri – distinguendo, per altro, i casi in cui il debitore ceduto sia un soggetto privato o una Pubblica Amministrazione;
3. di dare atto che la regolare notifica di un contratto di cessione di credito fra creditore originario, cd. cedente (generalmente un fornitore dell'Azienda), e un terzo, cd. cessionario (generalmente un Istituto di credito), comporta conseguenze rilevanti in tema di corretto adempimento delle prestazioni contrattuali in capo all'ASST ceduta;
4. di dare atto che risulta, quindi, indispensabile redigere un Regolamento aziendale che disciplini il corretto agire degli Uffici coinvolti nelle differenti ipotesi di cessione dei crediti notificate all'Azienda;
5. di dare atto che, a tal fine, la S.C. Affari Generali e Legali, unitamente alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, hanno elaborato un Regolamento in tema di cessione



dei crediti, il quale si compone di:

- una sezione dedicata all'inquadramento giuridico della disciplina;
- una sezione dedicata alla descrizione delle attività che gli Uffici coinvolti sono tenuti a porre in essere in seguito alla notifica di una cessione di credito all'Azienda;

6. di procedere, quindi, con l'adozione del suddetto "*Regolamento aziendale in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti dell'ASST Melegnano e della Martesana*", quale allegato e parte integrante della presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i;
9. di disporre ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Roberta Labanca)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valentina Elena
Margherita Berni)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Giuseppina
Ardemagni)

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria
Saffo Pirola)

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

Responsabile del procedimento amministrativo: Getti Alessandra

Pratica trattata da: Sartori Margherita

Allegati n. 1



REGOLAMENTO AZIENDALE
IN TEMA DI CESSIONI DEI CREDITI
VANTATI NEI CONFRONTI DELL'ASST
MELEGNANO E DELLA MARTESANA



INDICE

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	pag. 2
2. INQUADRAMENTO GIURIDICO.....	pag. 2
2.1. DISCIPLINA GENERALE IN TEMA DI CESSIONE DI CREDITI.....	pag. 2
2.2. CESSIONE DEI CREDITI DA CORRISPETTIVO DI APPALTO PUBBLICO.....	pag. 3
2.3. CESSIONE DEI CREDITI NELL'AMBITO DELLA C.D. CARTOLARIZZAZIONE.....	pag. 4
2.4. DIFFERENZA CON IL MANDATO ALL'INCASSO.....	pag. 5
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	pag. 5
3.1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE.....	pag. 5
3.2. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DELLA CESSIONE.....	pag. 5
3.3. DECISIONE SULL'ACCETTAZIONE/RIFIUTO DELLA CESSIONE.....	pag. 6
4. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'	pag. 7



1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura disciplina le cessioni dei crediti vantate, a qualunque titolo, nei confronti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana (di seguito ASST).

Le disposizioni della presente procedura si applicano alle imprese che forniscono beni e/o servizi a favore dell'ASST e costituiscono parte integrante dei relativi accordi contrattuali, a decorrere dalla data di adozione della presente procedura.

Le disposizioni contenute si applicano, inoltre, alle cessioni dei crediti notificate successivamente all'adozione della stessa, ancorché riferibili a contratti già in essere.

2. INQUADRAMENTO GIURIDICO

Norme di riferimento:

- Codice civile, artt. 1260 e seguenti;
- Legge del 20 marzo 1865 n. 2248 *“Per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia”*, All. E;
- R.D. n. 2240 del 18.11.1923 recante *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”*;
- Legge 30 aprile 1999 n. 130 *“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”*;
- Legge del 21 febbraio 1991 n. 52 *“Disciplina delle cessioni dei crediti di impresa”*;
- Decreto del 18.01.2008 n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze *“Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Legge del 13 agosto 2010 n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- D.L. del 19 maggio 2020 n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

2.1. DISCIPLINA GENERALE IN TEMA DI CESSIONE DI CREDITI

Nell'ordinamento vige il principio generale della libera cedibilità del credito, la cui *ratio* è riconducibile alla libertà delle transazioni commerciali, a garanzia della circolazione dei flussi finanziari.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 1260 e ss. del codice civile la cessione del credito è un contratto con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito. Il debitore (ceduto), quindi, per effetto della cessione, è tenuto ad eseguire la prestazione originaria nei confronti del cessionario.



Ai fini della cessione, pertanto, è necessario e sufficiente che sussista un accordo fra il cedente e il cessionario, non rilevando, invece, il consenso del debitore ceduto, il quale è sempre tenuto alla medesima obbligazione, ossia il pagamento. Sono salvi i casi in cui il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia vietato dalla legge.

Gli effetti della cessione si producono nei confronti del debitore ceduto quando questi accetti la cessione o quando la cessione venga a quest'ultimo notificata.

Tuttavia, qualora il debitore ceduto sia una **Pubblica Amministrazione**, vige un regime speciale di efficacia e opponibilità della cessione dei crediti, nei casi di contratti di durata, in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 9 LAC n. 2248/1865 ALL. E e degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923.

In particolare, il contratto di cessione si perfeziona con il solo consenso del cedente e del cessionario, tuttavia per essere opponibile al debitore ceduto, e quindi per produrre i suoi effetti anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, devono essere integrati i seguenti presupposti:

- la cessione dei crediti deve avere i requisiti di forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- la cessione dei crediti deve essere notificata alla Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, in tali casi la Pubblica Amministrazione debitrice ha la **facoltà di rifiutare** formalmente l'intervenuta cessione di crediti fra cedente e cessionario, nei 30 giorni successivi alla notifica.

Ne consegue che qualora il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione, ma la cessione dei crediti si riferisca all'esecuzione di contratti già conclusi, i competenti Uffici dell'Azienda non possono procedere con il rifiuto della cessione, debitamente notificata, essendo quest'ultima immediatamente opponibile (*cf.* § 3 della presente procedura).

2.2. CESSIONE DEI CREDITI QUALI CORRISPETTIVO DI APPALTO PUBBLICO

Con riferimento, poi, alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici di appalto, vige una disciplina di carattere speciale rispetto alla disciplina generale (*cf.* art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" d.lgs. 50/2016, oggi sostituito da art. 6 "Cessione dei crediti", ALL. II.14 d.lgs. 36/2023 "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità").

A tal proposito è necessario distinguere il caso in cui il contratto di appalto sia ancora in corso di esecuzione dal caso in cui il contratto di appalto si sia già concluso.

A. Contratti di appalto in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 6 ALL. II.14 d.lgs. 36/2023, perché la cessione di credito, relativa a crediti derivanti dall'esecuzione di contratti che seguono l'aggiudicazione di un appalto, abbia validità nei confronti del debitore ceduto:



- la cessione dei crediti deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- la cessione dei crediti deve essere notificata alla Pubblica Amministrazione;
- la Pubblica Amministrazione debitrice **ha facoltà** di rifiutare formalmente l'intervenuta cessione di crediti fra cedente e cessionario nei 30 giorni successivi alla notifica;
- la Pubblica Amministrazione, nel contratto stipulato con l'appaltatore, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
- la Pubblica Amministrazione committente, in qualità di debitore ceduto, ha la facoltà di opporre al cessionario le medesime eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.

Si precisa che il riferimento ai contratti di appalto in corso di esecuzione deve intendersi nel senso che è possibile rifiutare solo una cessione di crediti, debitamente notificata, relativa a crediti riconducibili esclusivamente all'esecuzione del singolo contratto sottoscritto con l'operatore economico, in seguito all'aggiudicazione dell'appalto. Non è quindi possibile rifiutare una cessione di crediti notificata con riferimento a contratti che si siano già conclusi, benché sia attualmente in essere un rapporto con il medesimo fornitore cedente, in virtù di diversi contratti da ricondurre a differenti e ulteriori appalti aggiudicati.

B. Contratti di appalto già conclusi.

In virtù della normativa del Codice degli appalti, le cessioni dei crediti relativi a contratti già conclusi, debitamente notificate, non possono essere rifiutate dall'Azienda (*cf.* § 3 della presente procedura).

C. Ipotesi speciale di silenzio – rifiuto.

Ai sensi del D.L. 34/2020 c.d. Decreto rilancio, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020 (art. 117 co. 4 bis), si verifica una ipotesi di silenzio – rifiuto, se decorrono i 30 giorni di tempo utili per il rifiuto della cessione di crediti notificata, senza che la Pubblica Amministrazione si sia espressa formalmente, nei seguenti casi:

- crediti certi, liquidi, esigibili;
- vantati nei confronti di enti del SSN;
- in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1990;
- ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'art. 7 D.L. 64/2013.

2.3. CESSIONE DEI CREDITI NELL'AMBITO DELLA C.D. CARTOLARIZZAZIONE

La cartolarizzazione è un istituto giuridico che consiste nella cessione in blocco di crediti, anche futuri, da parte di un'impresa-cedente a favore di una società cessionaria. Si basa, quindi, sulla cessione del credito e persegue una doppia finalità: smobilizzare i crediti, al fine di ottenere una liquidità immediata; nonché creare uno strumento finanziario.



La disciplina dell'istituto è contenuta nella L. 130/1999, come modificato dal D.L. 130/2013, ed è speciale rispetto alla disciplina generale in tema di cessione dei crediti, e a quella prevista nel codice degli appalti pubblici.

Nei casi di cessione di crediti avvenuti nell'ambito del fenomeno della cartolarizzazione, la Pubblica Amministrazione non ha facoltà di rifiutare la cessione, ai sensi dell'art. 4 co. 4 bis il quale esclude espressamente l'applicazione degli artt. 69 e 70 del R.D. 2248/1865 ALL. E.

Non occorre inoltre la notifica della cessione al debitore ceduto, poiché la stessa è sostituita dalla pubblicazione dell'operazione in Gazzetta Ufficiale, la quale garantisce anche l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi, senza che la stessa debba essere ritualmente notificata.

Pertanto, le cessioni dei crediti riconducibili alla cartolarizzazione sono immediatamente opponibili alla Pubblica Amministrazione, non potendo essere rifiutate dall'Azienda (*cfr.* § 3 della presente procedura).

2.4. DIFFERENZA CON IL MANDATO ALL'INCASSO

L'istituto della cessione dei crediti deve essere distinto dall'istituto del mandato all'incasso: il primo, infatti, determina una successione a titolo particolare nel diritto; il secondo, invece, si inquadra nell'ambito dei rapporti di natura gestoria e non comporta la traslazione della titolarità soggettiva.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario sia anche mandatario all'incasso e l'Azienda abbia ritualmente rifiutato la cessione, il pagamento deve essere effettuato comunque al soggetto a cui è stato conferito il mandato all'incasso.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

3.1. RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE

Quando viene ricevuta al protocollo generale, tramite lettera raccomandata o PEC, la comunicazione di cessione di credito viene assegnata alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità.

Quest'ultima procede all'analisi della tipologia di richiesta: contratto in corso di esecuzione o già concluso, contratto di appalto in corso di esecuzione o già concluso, cessione in ambito di cartolarizzazione, cessione di credito futuro, cessione di credito relativo a fatture individuate, cessione di credito mista (fatture individuate e crediti futuri).

3.2. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DELLA CESSIONE

Per verificare gli elementi di cui sopra la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità procede alla verifica delle fatture inserite nella richiesta di cessione (se ricevute, e nel caso se già pagate o meno), provvedendo al contempo a chiedere entro 5 giorni dalla notifica alla struttura competente per materia le seguenti informazioni:



- se le fatture oggetto di cessione si riferiscono ad un contratto attivo e in corso di esecuzione oppure se sia già concluso,
- la conferma dell'esistenza e della consistenza del credito ceduto
- di fornire parere in merito ad eventuali cause ostative:
 - all'accettazione della cessione del credito (quali ad es.: clausola di divieto di cessione inserita nel contratto)
 - al pagamento del credito (es: inadempienze nell'esecuzione del contratto, difformità nell'esecuzione della fornitura, contenzioso in corso, altro).

Per consentire la corretta gestione dei tempi di accettazione/rifiuto (la comunicazione del rifiuto deve essere inviata entro 30 gg. dalla notifica della richiesta) la struttura competente provvede ad inoltrare la risposta alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni.

3.3. DECISIONE SULL'ACCETTAZIONE/RIFIUTO DELLA CESSIONE

Una volta acquisita la risposta e previa verifica dello stato delle fatture oggetto di cessione, la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità procede nel modo seguente:

➤ **Casi in cui il rifiuto della cessione non è opponibile:**

Si procede con accettazione della cessione dei crediti (non essendo opponibile il rifiuto) nei seguenti casi:

- a. Contratti già conclusi
- b. Contratti di appalto già conclusi
- c. Cessione in ambito di cartolarizzazione

Un operatore dell'ufficio fornitori nell'ambito della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità provvede all'inserimento delle opportune informazioni nella scheda anagrafica del fornitore e del cessionario (coordinate bancarie del conto corrente dedicato, periodo di validità della cessione).

La S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità procede quindi con il riscontro formale tramite pec sia al creditore cedente sia al creditore cessionario.

La S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità procede altresì alla comunicazione all'ufficio competente all'emissione degli ordinativi di fornitura.

➤ **Casi in cui il rifiuto della cessione è opponibile:**

- a. Contratti in corso di esecuzione, in cui sia parte una PA
- b. Contratti di appalto in corso di esecuzione, in cui sia parte una PA

In questi casi, la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità trasmette l'esito dell'analisi di cui al punto 3.2 alla Direzione Strategica entro 5 giorni dal ricevimento della risposta da parte della struttura competente, per la decisione in ordine all'eventuale rifiuto.



La Direzione Strategica trasmetterà in tempo utile l'esito delle sue valutazioni alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità che procederà con il riscontro formale tramite pec sia al creditore cedente sia al creditore cessionario entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di notifica all'ASST, inoltrandone copia alla struttura aziendale interna responsabile del contratto.

In caso di accettazione, qualora nelle more dell'accettazione formale si sia verificato che sono state già pagate direttamente al fornitore una o più fatture prima della notifica dell'atto di cessione ed eventualmente prima del completamento dell'istruttoria relativa, se ne deve dare atto nella predetta comunicazione.

4. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La normativa sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 si applica anche ai movimenti finanziari relativi a crediti ceduti, quindi fra ASST Melegnano e Martesana e cessionario, che deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. La mancata comunicazione di tale conto corrente costituisce motivo per rifiutare la cessione.